

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2576

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(AMATO)

DAL MINISTRO DELL'INTERNO

(MANCINO)

E DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

(CONSO)

Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122,  
recante misure urgenti in materia di discriminazione razziale,  
etnica e religiosa

*Presentato il 27 aprile 1993*

ONOREVOLI DEPUTATI! — Con l'approvazione del disegno di legge recante misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa, il Governo ha inteso proporre più efficaci strumenti di prevenzione e repressione di ogni forma di intolleranza o violenza xenofoba o antisemita nell'intento di contrastare sul nascere il fenomeno e di reciderne le tendenziali potenzialità di espansione.

La delicatezza e la rilevanza delle tematiche in esso affrontate hanno fatto registrare, in sede di prima lettura da parte della Commissione giustizia della Camera dei deputati, un articolato dibattito che,

se pure incentrato sulle linee generali del provvedimento, ha evidenziato una convergenza di opinioni circa l'opportunità di ricondurre l'intervento innovativo nell'alveo della normativa contenuta nella legge 13 ottobre 1975, n. 654, di autorizzazione alla ratifica e di esecuzione della convenzione internazionale di New York del 7 marzo 1966.

L'apertura formale della crisi di Governo ha però impedito di fatto la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare, rinviando l'approvazione del disegno di legge a tempi che, al momento, non è dato prevedere.

Di fronte a tale situazione e alla avvertita necessità di dare corso senza ulteriore ritardo alla preannunciata iniziativa, il Governo è venuto nella determinazione di procedere alla emanazione di un provvedimento d'urgenza che, senza modificare nella sostanza i contenuti del disegno di legge, recepisce gli orientamenti e gli spunti propositivi emersi nel corso dei lavori parlamentari.

Le norme, seguendo le linee ispiratrici della precedente iniziativa all'esame del Parlamento, tengono conto dell'esigenza, da una parte, di non sottovalutare gli aspetti di allarme sociale che il fenomeno presenta e, dall'altra, di non sovrastimare gli episodi fin qui verificatisi che, allo stato, ne differenziano i caratteri e l'ampiezza rispetto ad analoghe situazioni registratesi in altri Paesi d'Europa.

L'articolo 1, in adesione alla enunciata esigenza di operare una collocazione sistematica delle modifiche legislative nell'ambito delle disposizioni penali già in vigore, interviene novellisticamente sull'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, nel quale vengono riunite le disposizioni contenute nell'articolo 2 e nell'articolo 4, comma 1, del disegno di legge A.C. n. 2061. In particolare, viene ampliata e meglio definita la portata applicativa del comma 1, prevedendosi — tra gli elementi costitutivi della fattispecie incriminatrice — oltre che la diffusione di idee fondate anche sull'odio etnico (lettera *a*), la rilevanza dei motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi quando essi costituiscano le finalità su cui si fondano azioni o atti di incitamento alla discriminazione o all'odio ovvero a commettere violenza (lettera *b*).

Con il comma 2 viene introdotta un'apposita aggravante generica nei confronti di chi, in pubbliche riunioni ovvero con il mezzo della stampa o con altro mezzo di propaganda, si rende responsabile dei fatti delittuosi di cui si è detto prima.

La disposizione del comma 3 considera quali destinatari del precetto penale ivi previsto, oltre che le organizzazioni e le associazioni, qualsiasi movimento o gruppo quando essi abbiano tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione,

all'odio o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. È previsto inoltre uno specifico aggravamento di pena nei confronti di chi prende parte a tali organizzazioni, movimenti o gruppi quando essi si prefiggano atti di incitamento alla violenza per gli scopi predetti.

L'articolo 2 contiene disposizioni di prevenzione, stabilendo che nei confronti dei soggetti che, in base a comportamenti obiettivamente rilevanti, si ritenga facciano parte delle suindicate associazioni o movimenti o gruppi ovvero che in pubbliche riunioni, quali ad esempio gli spettacoli pubblici o le competizioni sportive, compiano manifestazioni esteriori od ostentino simboli ed emblemi tradizionalmente in uso a formazioni con scopi dello stesso tipo, si applicano le misure di prevenzione previste dalla normativa antimafia.

Il comma 2 dello stesso articolo statuisce poi che le disposizioni recate dall'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, con le quali si consente alle autorità di pubblica sicurezza di vietare alle persone pericolose l'accesso negli impianti ove si svolgono manifestazioni sportive, vengono estese nei confronti di coloro che si rechino negli stessi luoghi con emblemi o simboli propri o usuali delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi operanti per i fini di cui si è detto. La norma trae origine dal fatto che, in occasione soprattutto di competizioni relative al gioco del calcio, si è constatato che da parte di gruppi di facinorosi vengono frequentemente esibiti in pubblico striscioni provocatori inneggianti all'odio razziale che sovente sfociano in intollerabili atti di violenza e di teppismo.

Il comma 3 contempla i casi nei quali, in presenza di indici rivelatori della pericolosità, anche presunta, del soggetto, viene inibito per cinque anni l'ingresso negli stadi e in altri impianti sportivi. La misura è, ovviamente, revocata qualora vengano emessi provvedimenti giudiziari che escludono la responsabilità della persona o che ne comportano la riabilitazione a tutti gli effetti.

L'articolo 3 introduce una circostanza aggravante per tutti i reati punibili con pena diversa da quella dell'ergastolo, quando siano posti in essere per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, ovvero per agevolare comunque l'attività delle associazioni che agiscano per il perseguimento dei suddetti motivi.

Allo scopo di evitare che gli effetti di inasprimento della pena siano vanificati in sede di giudizio di comparazione con eventuali circostanze attenuanti, specie se generiche, si è stabilito che le circostanze attenuanti, diverse da quelle della minore età, non possano essere ritenute equivalenti o prevalenti.

L'articolo 4 opera una sostituzione del secondo comma dell'articolo 4 della legge 20 giugno 1952, n. 645, prevedendo, in particolare, un aumento di pena per gli episodi di apologia caratterizzati da odio o discriminazione razziali.

L'articolo 5 attiene a misure che rilevano sul piano preventivo e su quello processual-penalistico.

In particolare la norma statuisce che l'autorità giudiziaria, che procede per uno dei fatti delittuosi innanzi indicati, possa ordinare la perquisizione dell'immobile del quale si ritenga che l'autore del reato si sia avvalso come luogo di riunione, di deposito, di rifugio o per altre attività connesse alla commissione del reato.

È previsto inoltre che gli ufficiali di polizia giudiziaria, quando ricorrano motivi di particolare necessità ed urgenza, possano procedere alle suddette perquisizioni di propria iniziativa, dandone notizia entro 48 ore al procuratore della Repubblica.

La disposizione del comma 2, stabilisce poi che quando nell'immobile siano rinvenute armi, esplosivi, ovvero simboli od emblemi o altro materiale di propaganda xenofoba o antisemita, si provvede al sequestro sia dell'immobile sia degli oggetti ivi rinvenuti.

Infine, il comma 3 prevede che con la sentenza di condanna, il giudice può disporre la confisca dell'immobile e degli oggetti predetti.

L'articolo 6 detta disposizioni processuali. Esso prevede, al comma 1, la perseguibilità d'ufficio dei reati indicati all'articolo 3; al comma 2 introduce la facoltà per la polizia giudiziaria di procedere all'arresto nei casi di flagranza per il reato di porto in luogo pubblico di armi comuni da sparo e di altri oggetti atti ad offendere, nonché, verificandosi le circostanze aggravanti di cui all'articolo 3, nei casi di porto degli stessi oggetti ed armi fuori dalla propria abitazione. Con la convalida dell'arresto il giudice dispone l'applicazione di una misura coercitiva se ne ricorrono i presupposti. La norma, inoltre, determina la competenza a giudicare dei reati aggravati di cui all'articolo 3, comma 1, e di quelli di cui all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, come sostituito dall'articolo 1, prevedendone l'attribuzione, in via generale, al tribunale, salvo che il reato sia di competenza della corte di assise; infine, per i reati indicati nel comma 1 dell'articolo 5, è previsto il giudizio direttissimo, così da dare una risposta giudiziaria rapida a siffatti episodi di violenza, e si dispone il prolungamento di un anno dei termini delle indagini preliminari.

L'articolo 7 prevede la sospensione cautelativa di ogni attività associativa e la successiva misura di scioglimento di associazioni o gruppi, modellate sulla legge 25 gennaio 1982, n. 17, in tema di associazioni segrete.

In particolare, quando si procede per uno dei reati aggravati previsti dall'articolo 3 o per uno dei reati previsti dall'articolo 3 della citata legge n. 654 del 1975, e quando risultano fondati motivi per ritenere che l'attività di associazioni, movimenti o gruppi favorisca la commissione di quei reati, l'autorità giudiziaria competente a giudicare tali reati può disporre cautelativamente la sospensione dell'attività associativa a norma dell'articolo 3 della legge n. 17 del 1982.

Il provvedimento è suscettibile di ricorso, anche per il merito, in cassazione, dal quale però non consegue effetto sospensivo.

Si prevede, inoltre, la revoca della misura quando vengono meno i presupposti sopra indicati. Il comma 3 stabilisce poi che, quando con sentenza irrevocabile sia accertato che l'attività di associazioni, movimenti o gruppi abbia agevolato la commissione di taluno dei reati di cui si è detto più sopra, il Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, ordina con decreto lo scioglimento dell'associazione, del movimento o del gruppo e dispone la confisca dei beni.

L'articolo 8 dispone l'abrogazione del settimo comma dell'articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, relativa ai casi di

arresto in flagranza per trasgressioni concernenti il porto d'armi e di oggetti atti ad offendere in pubbliche riunioni; ciò in quanto la materia trova una diversa disciplina nell'articolo 6.

Lo stesso articolo, infine, stabilisce che le disposizioni processuali di cui allo stesso articolo 6, salvo quella relativa al prolungamento delle indagini, si applicano solo per i fatti commessi successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame.

L'accluso decreto-legge viene quindi sottoposto all'esame del Parlamento, ai fini della sua conversione in legge.

## DISEGNO DI LEGGE

—

### ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, recante misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa.

*Decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 27 aprile 1993.*

**Misure urgenti in materia di discriminazione razziale,  
etnica e religiosa.**

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di apportare integrazioni e modifiche alla normativa vigente in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa, allo scopo di apprestare più efficaci strumenti di prevenzione e repressione dei fenomeni di intolleranza e di violenza di matrice xenofoba o antisemita;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 aprile 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'interno e di grazia e giustizia;

**E M A N A**

il seguente decreto-legge:

**ARTICOLO 1.**

*(Discriminazione, odio o violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi).*

1. L'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, è sostituito dal seguente:

« ART. 3 — 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, ai fini dell'attuazione della disposizione dell'articolo 4 della convenzione, è punito con la reclusione da uno a quattro anni:

a) chi diffonde in qualsiasi modo idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico;

b) chi, in qualsiasi modo, incita alla discriminazione o all'odio, o incita a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza, per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

2. La pena di cui al comma 1 è aumentata se il fatto è commesso col mezzo della stampa o con altro mezzo di propaganda, ovvero in pubbliche riunioni.

3. È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione, all'odio o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da uno a cinque anni o, se l'organizzazione, associazione, movimento o gruppo ha tra i propri scopi l'incitamento alla violenza, con la reclusione da due a sette anni. Le pene sono aumentate per i capi e i promotori di tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi. ».

#### ARTICOLO 2.

*(Disposizioni di prevenzione).*

1. Al primo comma dell'articolo 18 della legge 22 maggio 1975, n. 152, e successive modificazioni e integrazioni, dopo il n. 2) è inserito il seguente:

« 2-bis) compiano atti obiettivamente rilevanti in ragione dei quali debba ritenersi che facciano parte delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui al comma 3 dell'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, ovvero, in pubbliche riunioni, compiano manifestazioni esteriori od ostentino emblemi o simboli propri o usuali delle medesime organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi; ».

2. Le disposizioni dell'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, si applicano anche alle persone che si rechino nei luoghi dove si svolgono competizioni agonistiche con emblemi o simboli propri o usuali delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654.

3. Nel caso di persone denunciate o condannate per uno dei reati previsti dall'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, o per un reato aggravato ai sensi dell'articolo 3 del presente decreto, nonché di persone sottoposte a misure di prevenzione perché ritenute dedite alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo la sicurezza o la tranquillità pubblica, ovvero per i motivi di cui all'articolo 18, primo comma, n. 2-bis), della legge 22 maggio 1975, n. 152, il divieto di accesso disposto a norma dell'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, conserva efficacia per un periodo di cinque anni, salvo che venga emesso provvedimento di archiviazione, sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento o provvedimento di revoca della misura di prevenzione, ovvero se è concessa la riabilitazione ai sensi dell'articolo 178 del codice penale o dell'articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327.

#### ARTICOLO 3.

*(Circostanza aggravante).*

1. Per i reati punibili con pena diversa da quella dell'ergastolo commessi per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, ovvero al fine di agevolare l'attività di associa-

zioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le medesime finalità, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

2. Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98 del codice penale, concorrenti con l'aggravante di cui al comma 1, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.

#### ARTICOLO 4.

*(Modifiche a disposizioni vigenti).*

1. Il secondo comma dell'articolo 4 della legge 20 giugno 1952, n. 645, è sostituito dal seguente:

« Alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chi pubblicamente esalta esponenti, principi, fatti o metodi del fascismo, oppure le sue finalità antidemocratiche. Se il fatto riguarda idee o metodi razzisti, la pena è della reclusione da uno a tre anni e della multa da uno a due milioni. ».

#### ARTICOLO 5.

*(Perquisizioni e sequestri).*

1. Quando si procede per un reato aggravato ai sensi dell'articolo 3 o per uno dei reati previsti dall'articolo 3, commi 1, lettera *b*), 2 e 3, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, l'autorità giudiziaria dispone la perquisizione dell'immobile del quale si ha motivo di ritenere che l'autore si sia avvalso come luogo di riunione, di deposito o di rifugio o per altre attività comunque connesse al reato. Gli ufficiali di polizia giudiziaria, quando ricorrano motivi di particolare necessità ed urgenza che non consentano di richiedere l'autorizzazione telefonica del magistrato competente, possono altresì procedere a perquisizioni dandone notizia, senza ritardo e comunque entro quarantotto ore, al procuratore della Repubblica, il quale, se ne ricorrono i presupposti, le convalida entro le successive quarantotto ore.

2. È sempre disposto il sequestro dell'immobile di cui al comma 1 quando in esso siano rinvenuti armi, munizioni, esplosivi od ordigni esplosivi o incendiari, taluno degli oggetti indicati nell'articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, ovvero emblemi, simboli o materiali di propaganda propri o usuali di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui al comma 3 dell'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654. È sempre disposto, altresì, il sequestro degli oggetti e degli altri materiali sopra indicati rinvenuti nell'immobile. Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 324 e 355 del codice di procedura penale.

3. Con la sentenza di condanna o con la sentenza di cui all'articolo 444 del codice di procedura penale, il giudice può disporre la

confisca dell'immobile di cui al comma 2, salvo che lo stesso appartenga a persona estranea al reato. È sempre disposta la confisca degli oggetti e degli altri materiali indicati al medesimo comma.

#### ARTICOLO 6.

*(Disposizioni processuali).*

1. Per i reati aggravati dalla circostanza di cui all'articolo 3, comma 1, si procede in ogni caso d'ufficio.

2. Nei casi di flagranza, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di procedere all'arresto per uno dei reati previsti dai commi quarto e quinto dell'articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, nonché, quando ricorre la circostanza di cui all'articolo 3, comma 1, del presente decreto, per uno dei reati previsti dai commi primo e secondo del medesimo articolo 4 della legge n. 110 del 1975. Nell'udienza di convalida il giudice, se ne ricorrono i presupposti, dispone l'applicazione di una delle misure coercitive previste dalla legge, anche al di fuori dei limiti previsti dall'articolo 280 del codice di procedura penale.

3. Per i reati aggravati dalla circostanza di cui all'articolo 3, comma 1, che non appartengono alla competenza della corte di assise è competente il tribunale.

4. Il tribunale è altresì competente per i delitti previsti dall'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654.

5. Per i reati indicati all'articolo 5, comma 1, il pubblico ministero procede al giudizio direttissimo anche fuori dei casi previsti dall'articolo 449 del codice di procedura penale, salvo che siano necessarie speciali indagini.

6. Il termine delle indagini preliminari previsto dall'articolo 405, comma 2, del codice procedura penale è di un anno se si procede per taluno dei delitti indicati all'articolo 5, comma 1.

#### ARTICOLO 7.

*(Sospensione cautelativa e scioglimento).*

1. Quando si procede per un reato aggravato ai sensi dell'articolo 3 o per uno dei reati previsti dall'articolo 3, commi 1, lettera b), 2 e 3, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e risultano fondati motivi per ritenere che l'attività di associazioni, movimenti o gruppi favorisca la commissione dei medesimi reati, può essere disposta cautelativamente, ai sensi dell'articolo 3 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, la sospensione di ogni attività associativa. La richiesta è presentata al giudice competente per il giudizio in ordine ai predetti reati. Avverso il provvedimento è ammesso ricorso ai sensi del quinto comma del medesimo articolo 3 della legge n. 17 del 1982.

2. Il provvedimento di cui al comma 1 è revocato in ogni momento quando vengono meno i presupposti indicati al medesimo comma.

3. Quando con sentenza irrevocabile sia accertato che l'attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi abbia favorito la commissione di taluno dei reati indicati nell'articolo 5, comma 1, il Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, ordina con decreto lo scioglimento dell'associazione, movimento o gruppo e dispone la confisca dei beni. Il provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

## ARTICOLO 8.

*(Disposizioni finali).*

1. Il settimo comma dell'articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, è abrogato.

2. Le disposizioni dei commi da 1 a 5 dell'articolo 6 si applicano solo per i fatti commessi successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

## ARTICOLO 9.

*(Entrata in vigore).*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1993.

## SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri.*

MANCINO, *Ministro dell'interno.*

CONSO, *Ministro di grazia e giustizia.*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO.